Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — Roma - Lunedì, 23 luglio 1934 - Anno XII — Numero 171

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 giugno 1934, n. 1131.
Conversione in legge del R. decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 312, che modifica l'art. 62 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 312, che modifica l'art. 62 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1132.
Conversione in legge del R. decreto-legge 18 gennaio 1934, n. 10, che modifica il regime doganale del burro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 gennaio 1934, n. 10, col quale si modifica il regime doganale del burro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1133.
Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 672, che modifica il diritto di statistica per il bestiame bovino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 672, che modifica il diritto di statistica per il bestiame bovino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1134.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 febbraio 1934, n. 328, contenente nuovi provvedimenti in materia di terremoti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 febbraio 1934, n. 328, contenente nuovi provvedimenti in materia di terremoti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1135.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 20, che modifica il regime doganale del bestiame bovino, del pollame e delle carni non preparate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 20, che modifica il regime doganale del bestiame bovino, del pollame e delle carni non preparate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 21 giugno 1934, n. 1136.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 201, che stabilisce un contingente di guano di uccelli da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1934.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 201, che stabilisce un contingente di guano di uccelli da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1934.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. 1137.

Restituzione dei diritti di confine e del diritto di monopolio sui prodotti chinacei che si esportano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, che reca disposizioni di coordinamento e di integrazione delle norme per il servizio del chinino dello Stato;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di consentire la restituzione dei diritti di confine e del diritto di monopolio sui prodotti chinacei che si esportano;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa la restituzione dei diritti di confine sulla corteccia di china-china non polverizzata e sulla chinina o altro alcaloide della china impiegati per la fabbricazione dei vini chinati e dei prodotti farmaceutici che vengono esportati, o in essi contenuti.

È concessa, inoltre, sui prodotti che si esportano dal Regno la restituzione del diritto di monopolio sulla chinina o altro alcaloide della china in essi contenuti, anche allo stato di sali o derivati.

La quantità minima di tali prodotti da ammettersi al beneficio della restituzione è fissata in kg. 3 per i sali e derivati della chinina o di altre basi della china, anche in compresse, pastiglie, capsule e simili e in fialette, e in kg. 25 per gli altri prodotti.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabiliti i valori della corteccia di china-china non polverizzata e della china e degli altri alcaloidi della china, da servire di base per la restituzione di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 75. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. 1138.
Nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato col R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;
Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, successivamente modificato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1ª annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Ferro e acciaio comuni laminati a caldo, in barre e lamiere greggie anche sotto forma di rotoli delle dimensioni da millimetri 50 a millimetri 500 di larghezza e dello spessore da millimetri 1 a millimetri 4	per la fabbricazione di acciai comuni laminati a freddo in nastri, barre e lamiere, anche sotto forma di rotoli	kg. 100	un anno
Vetri greggi, anche colorati, a superficie piana o curva o comunque sagomati	per la fabbricazione di occhiali di protezione (concessione provvisoria valevole fino al 31 luglio 1936)	100 pezzi	un anno

Art. 2.

È confermata, alle stesse condizioni in atto vigenti e fino al 31 luglio 1936, l'importazione temporanea, già concessa in via provvisoria delle seguenti merci:

a) Ossido di antimonio: per la fabbricazione di tartaro emetico. (R. decreto-legge 18 luglio 1932, n. 900, convertito nella legge n. 1858, del 22 dicembre 1932);
b) Piombo in pani ed in rottami per la fabbricazione di pallini da caccia, di lastre e di bandelle di qualunque spessore di fili, di tubi, di fogli di spessore non superiore a due millimetri, di palle e pallettoni da caccia, di piombi per suggellamento e di lastrelle triangolari per pesca. (R. decreto-legge 20 aprile 1933, n. 346, convertito nella legge n. 803, dell'8 giugno 1933).

Art. 3.

Le paste all'uovo sono ammesse alla riesportazione a scarico di bollette di temporanea importazione di grano duro in base alle quantità di grano in esse effettivamente impiegato e secondo le norme del citato testo unico di disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee.

Art. 4.

Alle merci ammesse all'esportazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella II annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea esportazione	Quantità minima ammessa alla temporanea esportazione	Termine massimo per la reimportazione
Filati di cotone	per essere passivati (concessione provvisoria valevole fino al 31 luglio 1936)	illimitata	sei mesi

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 76. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 giugno 1934, n. 1139.
Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di un poligono di tiro a segno in Casteltermini.

N. 1139. R. decreto 14 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per la guerra, viene dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di un poligono di tiro a segno nazionale in Casteltermini (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 21 giugno 1934, n. 1140.
Modifiche allo statuto organico della Cassa di risparmio di Aquila.

N. 1140. R. decreto 21 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, vengono apportate modifiche allo statuto organico della Cassa di risparmio di Aquila.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1934.
Proroga della straordinaria gestione della Cassa mutua infortuni agricoli per la Campania, con sede in Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il proprio decreto 13 marzo 1934-XII, col quale il signor Borriello on. gr. uff. Biagio è stato nominato commissario della Cassa mutua infortuni agricoli per la Campania, con sede in Napoli, per la durata di mesi quattro;
Ritenuta l'opportunità di prorogare la gestione straordinaria di detto Ente;

Decreta:

Articolo unico.

La durata in carica del sig. Borriello on. gr. uff. Biagio quale commissario ministeriale della Cassa mutua infortuni agricoli per la Campania, con sede in Napoli, è prorogata di tre mesi.

Roma, addì 14 luglio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(7150)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1934.
Proroga della straordinaria gestione della Cassa mutua infortuni agricoli « L'Adige », di Verona.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il proprio decreto 13 marzo 1934-XII, col quale il sig. Zamboni generale comm. Filippo è stato nominato commissario della Cassa mutua infortuni agricoli « L'Adige » di Verona per la durata di mesi quattro;
Ritenuta l'opportunità di prorogare la gestione straordinaria di detto Ente;

Decreta:

Articolo unico.

La durata in carica del sig. Zamboni generale comm. Filippo quale commissario ministeriale della Cassa mutua infortuni agricoli « L'Adige » di Verona è prorogata di tre mesi.

Roma, addì 14 luglio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(7151)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1934.
Proroga della straordinaria gestione della Cassa mutua giuliana di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, con sede in Trieste.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il proprio decreto 13 marzo 1934-XII, col quale il signor Cosolo comm. Pirro è stato nominato commissario della Cassa mutua giuliana di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, con sede in Trieste, per la durata di mesi quattro;
Ritenuta l'opportunità di prorogare la gestione straordinaria di detto Ente;

Decreta:

Articolo unico.

La durata in carica del sig. Cosolo comm. Pirro, quale commissario ministeriale della Cassa mutua giuliana di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, con sede in Trieste, è prorogata di tre mesi.

Roma, addì 14 luglio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(7147)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1934.
Proroga della straordinaria gestione della Cassa mutua lombarda di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, con sede in Milano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il proprio decreto 13 marzo 1934-XII, col quale l'on. conte Pier Gaetano Venino, senatore del Regno, è stato nominato commissario della Cassa mutua lombarda di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, con sede in Milano, per la durata di mesi quattro;
Ritenuta l'opportunità di prorogare la gestione straordinaria di detto Ente;

Decreta:

Articolo unico.

La durata in carica dell'on. conte Pier Gaetano Venino, senatore del Regno, quale commissario ministeriale della Cassa mutua lombarda di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, con sede in Milano, è prorogata di tre mesi.

Roma, addì 14 luglio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(7149)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1934.
Proroga della straordinaria gestione della Cassa mutua agraria infortuni di Bologna.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il proprio decreto 13 marzo 1934-XII, col quale il sig. Niccolini comm. dott. Pietro, senatore del Regno, è stato nominato commissario della Cassa mutua agraria infortuni di Bologna per la durata di mesi quattro;

Ritenuta l'opportunità di prorogare la gestione straordinaria di detto Ente;

Decreta:

Articolo unico.

La durata in carica del sig. Niccolini comm. dott. Pietro, senatore del Regno, quale commissario ministeriale della Mutua agraria infortuni di Bologna, è prorogata di tre mesi.

Roma, addì 14 luglio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(7145)

DECRETO PREFETTIZIO 7 luglio 1932.
Riduzione di cognome nella forma italiana.

N. 11419-305.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Skamperle fu Bartolomeo, nato a Sesana (frazione Merciano) il 30 dicembre 1874 e residente a Sesana, frazione Merciano n. 33, è restituito nella forma italiana di « Scampoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Skrinjar in Skamperle fu Giovanni, nata il 2 agosto 1876, moglie;
2. Giuseppa di Antonio, nata il 21 marzo 1903, figlia;
3. Antonio di Antonio, nato il 2 febbraio 1907, figlio;
4. Francesca di Antonio, nata il 20 agosto 1910, figlia;
5. Francesco di Antonio, nato il 5 ottobre 1911, figlio;
6. Carla di Antonio, nata il 23 luglio 1914, figlia;
7. Giustina di Antonio, nata il 26 ottobre 1915, figlia;
8. Olga di Antonio, nata il 13 agosto 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4714)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Errata-corrige.

Nel decreto Ministeriale in data 11 maggio 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 25 giugno 1934-XII, concernente il riconoscimento giuridico di n. 217 Fasci della provincia di Pavia, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue e come risulta dal testo originale:

in luogo di *Carpignano* deve leggersi *Carpignago;*
in luogo di *Cerreto Lomellina* deve leggersi *Cerretto Lomellina;*
in luogo di *Remendò* (Gambolò) deve leggersi *Remondò* (Gambolò).

(7166)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 158.

Media dei cambi e delle rendite

del 20 luglio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.682
Inghilterra (Sterlina)	59 —
Francia (Franco)	77.05
Svizzera (Franco)	380.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.86
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.73
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.83
Cecoslovacchia (Corona)	48.75
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.635
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.60
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.965
Olanda (Fiorino)	7.92
Polonia (Zloty)	220.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.60
Svezia (Corona)	3.045
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	86.525
Id. 3,50 % (1902)	84.75
Id. 3 % lordo	63.45
Prestito Redimibile 3,50 %	86.75
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.85
Id. id. id. 1940	106.625
Id. id. id. 1941	107.125
Id. id. id. 1943	101.35
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93.575

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 47.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	442765	2.750 —	Gallo *Pierina* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Barbisio *Adelina* di Basilio, ved. di Gallo Luigi, dom. a Biella (Novara).	Gallo *Pierino* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Barbisio *Cleofila* di Basilio ved. di Gallo Luigi, dom. a Biella (Novara).
»	426463	10.275 —	Gallo Pierino fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Barbisio *Adelina* di Basilio, ved. Gallo, dom. a Biella (Novara).	
3,50 %	625858	14 —	Cortese *Carmine* fu Tommaso, minore sotto la p. p. della madre Gentile Anna fu Vincenzo, vedova di Cortese Tommaso, domt. a Napoli.	Cortese *Carmina* fu Tommaso, minore ecc. come contro.
»	603295	325,50	Maucci *Rosa* di Carlo, moglie di Canali *Alessio*, domt. a Mulazzo (Massa) vincolata.	Maucci *Maria-Rosa* di Carlo, moglie di Canali *Amilcare*, domt. come contro, vincolata
»	552041	175 —	Ricovero di Mendicità di Alessandria; con usuf. a Gamalero Angela fu *Giuseppe*, domt in Alessandria.	Intestata come contro; con usuf. a Gamalero Angela fu *Pietro-Giuseppe*, domt. in Alessandria.
Buono del Tesoro novennale serie *A*	112	Cap. 16.000 —	Serventi *Elisabetta* fu Odoardo, minore sotto la p. p. della madre Porta Teresa, ved. Serventi.	Serventi *Elisa-Maria-Teresa* fu Odoardo, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	145121	150 —	Capra *Michele* fu *Mariano*, domt. a S. Polo Matese (Campobasso).	Capra *Michela* fu ecc. come contro.
3,50 %	185746	917 —	Dutto Maria di *Dalmasso*, moglie di Beltrandi Agostino fu Giovanni, domt. a Roccavione (Cuneo), vincolata.	Dutto Maria-*Teresa* di *Dalmazzo*, moglie ecc. come contro vincolata.
»	371745	140 —	Beltrandi Agostino fu Giovanni, domt. a Cuneo, ipotecata a favore di Dutto Maria fu Dalmazzo, moglie del titolare ecc.	Beltrandi Agostino fu Giovanni, domt. a Cuneo, ipotecata a favore di Dutto Maria-*Teresa* fu Dalmazzo, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	48517	315 —	Bellucci *Antonetta* di Tommaso, moglie di De Cecilia Fortunato, domt. a Camposano (Napoli) vincolata.	Bellucci *Mariantonia* di Tommaso, moglie di ecc. come contro.
3,50 %	717610	770 —	Miglioretti Michele fu Domenico, domt. a Pino Torinese (Torino); con usufr. vital. a Miglioretti Teresa fu Giovanni, ved. di Miglioretti *Giuseppe* fu Domenico, domt. a Pino Torinese (Torino).	Intestata come contro, con usufr. vital. a Miglioretti Teresa fu Giovanni, ved. di Miglioretti *Carlo-Giuseppe* fu Domenico, domt. come contro.
Cons. 5 %	113038	65 —	Apostolico Maria fu Alberto, nubile, domt. a Lanzara (Salerno).	Apostolico Maria fu Alberto, *minore sotto la p. p. della madre Barbieri Maria di Giovanni ved. di Apostolico Alberto*, domt. come contro.
»	129020	150 —	Pacella Filomena fu Vincenzo, *nubile*, domt. a New York.	Pacella Filomena fu Vincenzo, *minore*, domt. a New York.
3,50 %	512772	175 —	Arietto Felice di Lodovico, domt. a Cossato (Novara).	Arietto-*Pichetto* Felice-*Basilio* di Lodovico, domt. a Cossato (Novara).

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	773260	7.000 —	Ospedale Civile di Verona; con usufr. vital. a Consolo *Enrichetta-Pasquina* fu Gabriele, ved. di Goldschmiedt Edoardo domt. a Verona.	Intestata come contro; con usufr. vital. a Consolo *Pasquina-Enrichetta* fu Gabriele *o Gabriello*, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	111801	4.240 —	Intestate e con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestate e con usuf. vital. come la precedente.
»	120516	3.350 —		
»	151433	5.220 —		
»	264428	6.850 —		
»	284930	500 —		
3,50 % (1902)	38406	1.400 —	Intestata e con usuf. vital. come la precedente.	Intestata e con usuf. vital. come la precedente.
Prest. Naz. 5 %	30061	4.000 —	Intestata e con usuf. vital. come la precedente.	Intestata e con usuf. vital. come la precedente.
Prest. Naz. 4,50 %	11784	4.050 —	Intestata e con usuf. vital. come la precedente.	Intestata e con usuf. vital. come la precedente.
3,50 %	54679	3.50 —	Palladino Giovanni di *Pietrangelo*, domt. a Napoli.	Palladino Giovanni di *Pietrantonio*, domt. a Napoli.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 16 giugno 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6868)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 194.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data: 4 ottobre 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Livorno — Intestazione: Romagnoli Giovanni fu Emanuele per conto del comune di Piombino — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 7, consolidato 3,50 %, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1874 — Data: 10 marzo 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Rouge Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 1025, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1934

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3774 — Data: 13 maggio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Oriani Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Rendita: L. 150, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1931.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 giugno 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6929)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di miglioramento fondiario « Dugale di Governolo » (Mantova).

Con R. decreto 26 aprile 1934, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio successivo, registro n. 4, foglio n. 146, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato ampliato, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il comprensorio del Consorzio di miglioramento fondiario « Dugale di Governolo » (Mantova).

(7157)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.